

**TRIBUNALE DI LECCE****Sezione Terza Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone, Presidente

dott.ssa Annafrancesca Capone, Giudice

dott. Vincenzo Cantelli, Giudice estensore

nella procedura rubricata sub n. **1879/2025 R.G.** ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

proponeva opposizione allo stato passivo del

, reso esecutivo con decreto del 22/1/2025 (G.D. dott. Sergio Memmo –

- di aver proposto domanda di insinuazione al passivo con ricorso in data 19/7/2024, chiedendo l'ammissione del proprio credito pari ad euro 50.000,00 oltre accessori di legge in prededuzione e, in subordine, con il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 c.c.;
- che tale credito derivava da prestazioni rese in qualità di dottore commercialista incaricato della redazione dell'attestazione del piano di risanamento previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d, l.f., procedura proposta da ai propri creditori in data 30/6/2011;
- che l'esecuzione delle prestazioni pattuite con era dimostrata sia dell'attestazione da egli redatta, sia dalla domanda di concordato preventivo depositata in data 16/7/2025 con cui aveva inserito tra i propri creditori anche l'attestatore del piano di risanamento per l'esatta somma oggetto della domanda di insinuazione al passivo;
- che, tuttavia, il Giudice delegato aveva rigettato l'istanza di ammissione con la seguente motivazione: "*Rilevato che il credito professionale non risulta da atto scritto*

opponibile alla procedura e che i valori esposti a suo tempo nella proposta concordataria, quanto ai compensi dovuti al professionista non aveva valore cogente nei confronti del ceto creditorio, rigetta la richiesta di ammissione”;

- che la decisione del Giudice delegato era errata poiché la domanda di concordato preventivo depositata in data 16/7/2025 da con cui espressamente veniva riconosciuto il credito del dott. per euro 50.000,00, costituiva ricognizione di debito scritta avente data certa anteriore all’apertura del fallimento e a questi sicuramente opponibile, spettando alla procedura fallimentare dare la prova dell’inesistenza del rapporto sottostante, prova nel caso di specie non raggiunta, né invero offerta; in ogni caso, l’attività svolta era documentata dall’attestazione del piano di risanamento, con interruzione della prescrizione del credito in ragione dell’esistenza di ricognizione di debito da parte della società *in bonis* costituita dalla citata domanda di concordato preventivo.

In conclusione, chiedeva l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento della per la somma di euro 50.000,00 oltre accessori di legge in prededuzione e, in subordine, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis comma secondo c.c.

Si costituiva il fallimento della che, da un lato, contestava l’idoneità dell’attività svolta dal professionista a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e, dall’altro, eccepiva la prescrizione del credito, evidenziando che la domanda di concordato preventivo non costituiva ricognizione di debito e che dunque il credito, sorto nel 2011, si era certamente prescritto alla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo (19/7/2024).

In conclusione, il fallimento chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, l’ammissione del credito con il solo privilegio previsto dall’art 2751 bis n. 2 c.c.

*

Il ricorso è infondato.

In particolare, è dirimente la considerazione per cui l’inserimento di un dato credito all’interno di una proposta di concordato preventivo non costituisce ricognizione di debito.

Esso infatti:

- da un lato, ha mera finalità informativa, nel senso che rende edotti i creditori della composizione del passivo (anche con riferimento ai crediti contestati o solo potenziali), consentendo loro di esprimere un voto informato;
- dall'altro lato, è meramente funzionale all'individuazione dei creditori con diritto al voto, consentendo, tra le altre, al giudice delegato di ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini dell'esercizio del voto (art. 176 l.f.), con valutazione che non comporta alcun riconoscimento sostanziale dei crediti e che infatti può essere oggetto di rivalutazione da parte del Tribunale in sede di omologazione del concordato, una volta raggiunta la maggioranza.

L'inserimento di un dato credito all'interno di una proposta di concordato non presenta del resto alcun carattere di accertamento, nemmeno in ragione della procedura cui è sottoposto, sol che si tenga conto che anche nella fase avanti al giudice delegato non vi è alcuna declaratoria giudiziale di esistenza del credito, ma mera fase di delibazione sommaria al solo fine di consentire l'esercizio del voto da parte dei creditori.

In tal senso, si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: “*In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione*”

(Cass. 11197/2018; più di recente Cass. 4596/2025).

Muovendo dunque da tali presupposti, va escluso che l'inserimento del credito dell'odierno opponente nell'elenco dei creditori della domanda di concordato preventivo della *in bonis* costituisca ricognizione di debito nei confronti della curatela fallimentare.

Ne consegue che il credito è da intendersi sorto al momento della redazione dell'attestazione al piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, l.f. in data 30/6/2011.

Fatta questa premessa, va dato atto che tale credito è da intendersi prescritto, non essendovi atti interruttivi della prescrizione anteriori alla presentazione della domanda di ammissione al passivo (19/7/2024), ribadendosi sul punto che l'inserimento del credito nell'elenco dei creditori della domanda di concordato preventivo non costituisce ricognizione di debito e non può dunque essere ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione.

In definitiva, il ricorso va respinto.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00 così individuato sulla base del *petitum*, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi.

Vi è rigetto dell'istanza di distrazione delle spese proposta dall'avv. Diego Mansi non essendovi stata autorizzazione del Giudice delegato in tal senso.

P. Q. M.

1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del fallimento resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento; infine Iva e Cassa forense sulle prime due voci.

Si comunichi.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025

Il Presidente

dott.ssa Maria Gabriella Perrone

Il giudice estensore

dott. Vincenzo Cantelli